



12461.11

ESCLUSIVO PER I SERVIZI DI LEGALITÀ E DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

-8610/2011 LAVORO

R.G.N. 17926/

Cron. 12461

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente - Ud. 31/03/2011
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17926-2007 proposto da:

domiciliato in ROMA, PIAZZA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato MOBILIA FABRIZIO,
giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

- *intimato* -

2011

1013

avverso la sentenza n. 615/2006 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 13/06/2006 r.g.n. 150/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/03/2011 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 615 del 2006, rigettava l'appello principale proposto dall'INPDAP, nei confronti di
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina del 10 dicembre 2003 e accoglieva l'appello incidentale proposto da quest'ultimo in ordine alla medesima sentenza, nei confronti dell'INPDAP, con la conseguente condanna di detto Istituto al pagamento della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e degli interessi legali nei limiti di cui all'art. 16 della legge n. 412 del 1991, con decorrenza dal 24 maggio 1994 all'effettivo saldo.

2. Il Giudice di appello condanna l'INPDAP al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio, liquidate in euro 993,35, in favore del procuratore anticipatorio dell'appellante oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta statuizione sulle spese del giudizio d'appello prospettando un unico motivo di ricorso.

4. Il ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso il prospetta la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 della legge n. 794 del 1942, nonché del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 585 del 1994, e del Ministro della Giustizia n. 127 del 2004, recanti rispettivamente approvazione delle delibere del Consiglio Nazionale Forense in data 12 giugno 1993, 29 settembre 1994, 25 settembre 2002, che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziarie in materia civile e penale e stragiudiziali. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio.

Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello, nel liquidare, in ragione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di giudizio non aveva rispettato i minimi tariffari inderogabili in relazione al valore della controversia, benché nella sentenza fosse dedotta la correttezza della richiesta di liquidazione dei diritti, anche in riferimento al dedotto valore della controversia, ed esso ricorrente avesse depositato specifiche note spese.

1.1. In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una

nota specifica prodotta dalla parte, può limitarsi o meno ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, senza dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942.

2. Il motivo è fondato.

3. Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto già modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass., sentenza n. 10350 del 1993).

Ancora è stato affermato il principio secondo il quale la parte che censura la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado; ne tali indicazioni possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate (Cass., sentenza n. 19419 del 2009).

La Corte d'Appello, pur affermando che, sulla base della nota spese prodotta, verificata la correttezza della richiesta liquidazione dei diritti, anche in riferimento al dedotto valore della controversia preso in considerazione nella individuazione dei minimi fissi tabellarmente individuati, e quantificando gli onorari sulla base dei minimi previsti, in relazione all'importanza della controversia e alle ragioni dedotte, quasi seriali, riteneva di liquidare a favore del procuratore antistatario del per l'attività svolta in giudizio la complessiva somma di euro 375,00 per onorari e euro 620,35 diritti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Il Giudice d'Appello, quindi, pur in presenza di dettagliate note spese, riprodotte nell'odierno ricorso, non ha offerto elementi argomentativi volti a chiarire quali voci avesse ritenuto non attribuibili, affidando la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari a enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in questione, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari.

Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile, pertanto, il deficiente esame di punti decisivi in ordine alla statuizione sul governo delle spese conforme al rispetto dei minimi tariffari.

4. Pertanto il ricorso va accolto.

5. Con l'accoglimento del motivo di ricorso la pronunzia di merito deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania che, uniformandosi ai principi enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa con rinvio alla Corte d'Appello di Catania anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 31 marzo 2011.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE


Depositato in Cancelleria



oggi, - 8 GIU 2011

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533